



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1) <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>	7
Art. 2) <i>Finalità.....</i>	8
Art. 3) <i>Indirizzi generali</i>	9
Art. 4) <i>Definizioni.....</i>	9
Art. 5) <i>Classificazione dei rifiuti</i>	12
Art. 6) <i>Criteri di assimilazione.....</i>	13
Art. 7) <i>Tariffa.....</i>	16
TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	
Art. 8) <i>Definizione delle modalità di gestione.....</i>	17
Art. 9) <i>Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta</i>	18
Art. 10) <i>Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani.....</i>	18
Art. 11) <i>Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi</i>	19
Art. 12) <i>Raccolta e trasporto.....</i>	19
Art. 13) <i>Smaltimento.....</i>	20
TITOLO III – RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO	
Art. 14) <i>Recupero di materiali.....</i>	21
Art. 15) <i>Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi.....</i>	21
Art. 16) <i>Ordinanze contingibili ed urgenti.....</i>	21
Art. 17) <i>Incentivi ed agevolazioni</i>	22
Art. 18) <i>Attività del volontariato</i>	22
Art. 19) <i>Centri di raccolta (ex Stazioni Ecologiche Attrezzate).....</i>	22
Art. 20) <i>Centri di raccolta – principi e finalità.....</i>	22
Art. 21) <i>Gestione dei centri di raccolta.....</i>	22
Art. 22) <i>Criteri e metodi per l'accettazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta e l'assegnazione dell'agevolazione economica agli utenti.....</i>	23
TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	
Art. 23) <i>Gestione del servizio di spazzamento.....</i>	25
Art. 24) <i>Contenitori/cestini portarifiuti.....</i>	25
Art. 25) <i>Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	26
Art. 26) <i>Aree scoperte e luoghi di uso comune privati.....</i>	27
Art. 27) <i>Terreni non edificati.....</i>	27

Art. 28)	Aree occupate da mercati	28
Art. 29)	Aree occupate da pubblici esercizi	28
Art. 30)	Carico e scarico merci	28
Art. 31)	Aree pubbliche occupate da cantieri	29
Art. 32)	Manifestazioni pubbliche	29
Art. 33)	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti	29
Art. 34)	Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	30
Art. 35)	Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche	30
Art. 36)	Rifiuti abbandonati	30
Art. 37)	Disposizioni diverse	30
Art. 38)	Informazioni a carico del gestore	30

TITOLO V – NORME PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

CAPO I NORME GENERALI.....		
Art. 39)	Istituzione della tariffa e definizione del Soggetto gestore	32
Art. 40)	Ambito di applicazione.....	32
Art. 41)	Oggetto della tariffa e prestazioni	32
Art. 42)	Criteri generali di determinazione delle tariffe	32
Art. 43)	Presupposto.....	33
Art. 44)	Soggetti passivi	33
Art. 45)	Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/condizione	34
Art. 46)	Locali e aree assoggettati a tariffa	35
Art. 47)	Parti comuni all’edificio e multiproprietà	36
Art. 48)	Obbligazione tariffaria	36
Art. 49)	Sostegno del Comune ad utenze obbligate.....	36
CAPO II APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER UTENZA DOMESTICA		
Art. 50)	Obblighi	36
Art. 51)	Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche	37
Art. 52)	Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	37
Art. 53)	Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze domestiche	37
Art. 54)	Abitazioni non occupate permanentemente	38
Art. 55)	Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche	38
CAPO III APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER UTENZA NON DOMESTICA		
Art. 56)	Obblighi	39
Art. 57)	Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche	40
Art. 58)	Riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche per l’invio a recupero di rifiuti ..	40
Art. 59)	Generazione e aggiornamento dell’archivio delle utenze non domestiche	40
Art. 60)	Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate permanentemente	41
Art. 61)	Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche	41

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62)	Controlli e procedimento sanzionatorio	43
Art. 63)	Divieti e obblighi.....	43
Art. 64)	Accertamenti	44
Art. 65)	Fatturazione e riscossione	45
Art. 66)	Sanzioni e interessi.....	46
Art. 67)	Tasse imposte e addizionali	47
Art. 68)	Ricorsi	47
Art. 69)	Arbitrato.....	47

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 70)	<i>Entrata in vigore</i>	48
Art. 71)	<i>Norme transitorie</i>	48 <u>8</u>

ALLEGATO 1 – LIMITI DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL CENTRO DI RACCOLTA..50

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento all'articolo 198 ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, e degli assimilati, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi e alla determinazione e corresponsione del corrispettivo dovuto dagli utenti.

Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1999 n. 25 e dal decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) promuove la riduzione dei rifiuti;
- b) favorisce il recupero di materiali;
- c) definisce le finalità e gli obiettivi sottesi allo svolgimento e alla corresponsione del corrispettivo dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- d) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio;
- e) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani;
- f) stabilisce i criteri e le modalità di definizione della tariffa.

Il presente regolamento **non** si applica:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alle acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai materiali esplosivi in disuso;
- e) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- f) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- g) ai materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni dell'art. 183 comma 1 lett. p) del D.lg.vo 152/06:

- a) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- b) i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- c) le eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi di programma, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, come meglio definite al seguente articolo 2), il Comune di Granarolo dell'Emilia, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi del gestore individuato. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei cittadini-utenti, delle parti sociali e delle associazioni di consumatori e di categoria, tramite adeguate iniziative di confronto, promozionali e di informazione.

Art. 2) Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a:

- a. definire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. definire le finalità e gli obiettivi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. definire altresì le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine promuovere la riduzione dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. stabilire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e. stabilire le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. definire i criteri per la pesatura dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. stabilire le modalità ed i limiti per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);
- h. assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- i. prevenire inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- j. garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- k. stabilire i criteri e le modalità di determinazione della tariffa.

In particolare la raccolta differenziata è finalizzata a:

- a. ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando massime garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3) Indirizzi generali

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento viene effettuata in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 267/2000, nel rispetto del decreto legislativo 152/06 e dell'articolo 59 del decreto legislativo 507/93.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- precauzione,
- prevenzione,
- sostenibilità,
- proporzionalità,
- responsabilizzazione,
- cooperazione,

di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d. del sistema di conferimento e raccolta;
- e. dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h. dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b. raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 152/06;
- d. garantire la "purezza" della materia riciclabile da avviare a recupero.

Art. 4) Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Agenzia: l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, che all'interno dell'ATO esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati o, in alternativa, qualsiasi organismo individuato per svolgere i compiti sopra indicati.

ATO: Ambito Territoriale Ottimale.

Centri di raccolta: aree attrezzate e custodite con contenitori idonei per la raccolta dei materiali differenziati con accesso regolamentato.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità.

Comune: l'Amministrazione Comunale di Granarolo dell'Emilia.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 152/06.

Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Gestore: il soggetto, diverso dall'Amministrazione Comunale, che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Isola ecologica di base o stazione ecologica di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di materiali della raccolta differenziata e indifferenziata (a libero accesso).

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più immobili o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area individuata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

Piano di ambito: come definito dalla legge regionale 25/99, che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- e) la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

Piano finanziario: lo strumento previsto dall'art.8 del D.P.R. 158/99 e ha il compito di programmare con cadenza annuale i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti
- b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero
- c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi

Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento.

Programma Operativo: il programma definito dall'Amministrazione Comunale di concerto con il gestore, di norma con validità annuale, nel quale sono definite le modalità operative del servizio con riferimento agli obiettivi, finalità e indirizzi fissati dalla normativa e dal presente regolamento. Tale Programma risulta la base per la definizione del Piano Finanziario.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta Porta a porta: sistema di raccolta di rifiuti differenziati ed indifferenziati effettuata dal gestore direttamente a domicilio, secondo un calendario stabilito.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello unico di dichiarazione).

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

TIA: la Tariffa Integrata Ambientale (di seguito denominata Tariffa) per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi del combinato disposto dell'art.238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo stesso, e del DPR n° 158 del 27.04.1999.

Art. 5) Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati con riferimento al Dlgs 152/2006):

- a. secondo l'origine in rifiuti **urbani e speciali**;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti **pericolosi e non pericolosi**.

Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono definiti rifiuti **urbani particolari**:

- a) batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione);
- b) prodotti farmaceutici/medicinali;
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) oli minerali usati;
- g) oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni dell'Azienda sanitaria locale, e smaltite tramite termodistruzione.

Sono rifiuti **speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 186 del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 6) Criteri di assimilazione

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- a. per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- b. per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'articolo 195, comma 2, punto e) del decreto legislativo 152/06 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi.

Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del decreto legislativo 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

1. attività agricole e agroindustriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 152/06;
2. attività industriali ed artigianali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) del decreto legislativo 152/06;
3. attività commerciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 152/06;
4. attività di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 152/06, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'articolo 184, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 152/06 e decreto del Presidente della Repubblica 254/03;
5. uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 152/06, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- a) imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- e) frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- f) paglia e prodotti di paglia;
- g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- j) feltri e tessuti non tessuti;
- k) pelle e simil-pelle;
- l) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;

- o) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- p) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- q) frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- r) manufatti di ferro;
- s) nastri abrasivi;
- t) cavi e materiale elettrico in genere;
- u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- v) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- x) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- y) accessori per l'informatica ad esclusione dei prodotti esausti di stampa.

Rifiuti derivanti da attività agricole: sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente.

Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma 8; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.

Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente regolamento.

Si prevede una serie di esclusioni nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Ai sensi dell'articolo 2 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, *Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari*, si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da

- malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/06;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani.

Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

1. dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 198, comma 2 del decreto legislativo 152/06;
2. della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui agli articoli 200, 201, 202, 203, 204 del decreto legislativo 152/06;
3. delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

I rifiuti elencati ai punti precedenti del presente articolo e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica non superi i 10,0 Kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi definiti dal presente articolo.

Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa;

- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti.

La procedura di accertamento è coordinata dal gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- a) ramo di attività;
- b) specifiche sull'attività svolta;
- c) caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- d) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- e) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- f) destinazioni;
- g) superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- h) documentazione disponibile (MUD, autorizzazioni, ecc.);
- i) superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti nonché il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene ai criteri di assimilazione relativi a rifiuti inerti e amianto, si rimanda a quanto stabilito dall'accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, il presente regolamento recepirà in maniera integrale gli accordi di programma in fase di elaborazione della Provincia di Bologna e Modena.

Art. 7) Tariffa

Nel Comune di Granarolo dell'Emilia è istituita la Tariffa Integrata Ambientale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi del combinato disposto dell'art.238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.Lgs 152/06), nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo stesso, e del DPR n° 158 del 27.04.1999. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge. I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n° 158 del 27.04.1999, sono determinati sulla base del Piano Finanziario e dell'Articolazione Tariffaria annuale e determinati per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Fino alla approvazione delle tariffe per l'anno successivo, si intende prorogata la tariffa in vigore, salvo conguaglio una volta approvata la tariffa dell'anno di riferimento.

TITOLO II – MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 8) Definizione delle modalità di gestione

La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al gestore in conformità alle modalità e agli obiettivi definiti annualmente dal Comune nel Programma Operativo.

Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il gestore, di concerto con il Comune, ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.

Il Comune, previa verifica dell'Agenzia, in accordo con il gestore e nel rispetto del presente regolamento, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e nello specifico provvede a approvare un Programma Operativo con validità di norma annuale che dovrà:

1. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
2. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto dell'esigenza dell'utenza;
3. delineare le modalità di vigilanza affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico-sanitaria;
4. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dal suddetto Programma.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie di rifiuto:

- a. rifiuti urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento;
- b. rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- c. spazzamento;
- d. rifiuti abbandonati;
- e. rifiuti urbani particolari;
- f. isole ecologiche di base;
- g. rifiuti da raccolte differenziate;
- h. rifiuti speciali assimilati;

i. rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Sarà compito del gestore fornire i contenitori necessari a garantire le modalità di raccolta definite dal Programma Operativo.

Art. 9) Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e, con riguardo agli insediamenti sparsi, solamente dove sia possibile assicurare tecnicamente e a costi sostenibili la regolare esecuzione del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

L'area di espletamento del servizio viene stabilita dal Comune di concerto con l'Agenzia ed il gestore.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il confine amministrativo del territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi per i quali risulti all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico) e private (se debitamente autorizzate dagli interessati).

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle modalità di raccolta e alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative stabilite dal Programma Operativo.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e nel Programma Operativo; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti e conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta nel caso di raccolte stradali.

Art. 10) Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati saranno collocati dal gestore in accordo col Comune in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché all'osservanza di quanto disposto dal codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Nel caso di raccolte Porta a Porta, l'esposizione di sacchi ed eventuali bidoni carrellati da parte dell'utenza deve avvenire su suolo pubblico, in un punto raggiungibile dai mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, riducendo disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. I contenitori esposti dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile.

Art. 11) Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

IL Comune promuove la pratica del compostaggio domestico della frazione organica attraverso la distribuzione, a titolo di comodato gratuito, di compostiere ai cittadini.

Il Comune ed il gestore provvederanno a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

I cittadini, se possessori di un'area verde (giardino, orto, ecc.), potranno praticare il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le regole igieniche e di buona pratica utili a non arrecare disturbo ai coinquilini e/o ai vicini, evitando la diffusione di cattivi odori e la proliferazione di insetti e roditori.

Il Comune e il gestore forniranno al cittadino le informazioni relative alle regole del compostaggio domestico al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici. Il cittadino stesso dovrà dare immediata comunicazione al gestore o al Comune in caso di sospensione dell'attività di compostaggio e nel caso sia accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera da parte del cittadino, della famiglia o del condominio assegnatari il Comune ne richiederà la restituzione.

Per quanto attiene all'applicazione di eventuali sconti sulla Tariffa Integrata Ambientale si rimanda all'art. 52 del presente regolamento.

Art. 12) Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme sulla circolazione stradale vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 13) Smaltimento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del gestore in impianti debitamente autorizzati dalle autorità regionali o provinciali entro un tempo massimo calcolato dal momento della raccolta e concordato tra Comune e gestore.

TITOLO III – RECUPERO DI MATERIALI ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 14) Recupero di materiali

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 152/06. Le suddette modalità organizzative, definite in accordo con il gestore, sono descritte nel Programma Operativo.

Il Comune promuove l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al decreto legislativo 152/06, alla legge regionale 27/94 e ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge. Le modalità organizzative, definite in accordo con il gestore, sono descritte nel Programma Operativo.

Art. 15) Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate da parte del gestore, in forma sperimentale, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'Agenzia e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.

Possono essere attivate da parte del gestore, in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'Agenzia e dal Comune.

Art. 16) Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/06, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per il territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dandone comunicazione.

Art. 17) Incentivi ed agevolazioni

In applicazione di quanto previsto dal presente regolamento e dal Piano Finanziario il Comune predispone forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata.

L'ammontare delle agevolazioni e le modalità di applicazione saranno definite annualmente, fino ad un valore massimo percentuale, indicato nel Piano Finanziario.

Art. 18) Attività del volontariato

Il gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore.

Art. 19) Centri di raccolta (ex Stazioni Ecologiche Attrezzate)

Ai sensi della legge regionale 27/94, delle linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria e del D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006) è stato istituito un centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Via Marsiglia n. 2/F.

Ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, si intende per centro di raccolta un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del succitato decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 20) Centri di raccolta – principi e finalità

L'istituzione del centro di raccolta è attuata al fine di ottimizzare il conferimento di materiali di scarto riciclabili, soprattutto di quelli ingombranti, di quelli pericolosi e di quelli per i quali non è previsto uno specifico servizio di recupero mediante raccolta stradale o domiciliare.

Al fine di incentivare i cittadini e gli operatori economici del territorio a trasportare direttamente al centro di raccolta le suddette tipologie di rifiuti e a renderne maggiormente agevole il conferimento, il Comune può riconoscere loro una agevolazione economica, in termini di detrazione della tariffa integrata ambientale.

Il valore di tale agevolazione, laddove prevista, è definito annualmente nel Piano Finanziario.

Art. 21) Gestione dei centri di raccolta

Il centro di raccolta è recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.

Il personale di custodia deve indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e deve, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro di raccolta.

Il centro di raccolta è dotato di un punto informativo assistito, dove gli utenti potranno ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di conferimento dei materiali e all'articolazione degli orari di apertura (materiale divulgativo, ecc.).

È vietato il conferimento dei rifiuti secondo modalità difformi rispetto a quelle descritte negli articoli del presente regolamento e nel Programma Operativo, in particolare a fianco o nelle vicinanze dei centri di raccolta quando gli stessi sono chiusi o non presidiati.

Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà ad assicurare la manutenzione e la pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo.

Art. 22) Criteri e metodi per l'accettazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta e l'assegnazione dell'agevolazione economica agli utenti

L'agevolazione della tariffa integrata ambientale viene riconosciuta agli utenti del servizio (cittadini ed operatori economici) con sede nel territorio comunale, in regola con il pagamento della tariffa stessa.

Tutti gli utenti del suddetto Comune, purché regolarmente iscritti presso il gestore della tariffa integrata ambientale, possono consegnare i propri rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata nei limiti riportati all'Allegato 1 e nel rispetto dei criteri sotto esposti, compatibilmente alla capacità volumetrica residua al momento del conferimento nel centro di raccolta.

I cittadini e gli operatori economici di cui sopra, ai quali spetti il diritto di conferimento dei propri rifiuti presso il centro di raccolta, sono tenuti a fornire le proprie generalità anagrafiche e fiscali a titolo di iscrizione al servizio attraverso la compilazione di appositi moduli ovvero a presentare le tessere di riconoscimento che potranno essere predisposte allo scopo dal Comune.

La mancata presentazione di titoli validi a riconoscere il diritto di conferimento comporta la non accettazione dei rifiuti presso il centro di raccolta.

Al termine di ciascun anno solare il Comune provvede a predisporre due elenchi distinti secondo la seguente suddivisione: un elenco degli utenti domestici ed uno degli utenti non domestici che hanno conferito le tipologie di rifiuti indicate all'Allegato 1, nonché i relativi punteggi raggiunti.

La relativa agevolazione, laddove prevista e nelle forme definite dal Piano Finanziario, verrà riconosciuta sull'importo dovuto per la tariffa dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli utenti che cancellano la propria posizione tariffaria nel corso dell'anno di riferimento vengono cancellati dall'elenco e perdono senza possibilità di reclamo il diritto ad ottenere l'agevolazione.

Le quantità massime conferibili al centro di raccolta prevalgono qualora in contrasto con i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani, definiti all'Art. 6) del presente regolamento.

Le tipologie di rifiuti e le quantità massime conferibili sono individuate all'interno dell'Allegato 1.

Tali limiti valgono per tutti i soggetti accedenti al centro di raccolta ivi compresi coloro che effettuano il trasporto per conto terzi.

Le Aziende che effettuano il trasporto per conto terzi dei rifiuti urbani o assimilati al centro di raccolta dovranno essere regolarmente iscritte, qualora previsto, all'Albo Gestori Ambientali previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

In caso di violazione dei suddetti limiti, quantitativi o tipologici, i rifiuti potranno essere respinti dal personale che gestisce il centro di raccolta. I rifiuti respinti dovranno essere comunque conferiti agli impianti autorizzati secondo le norme di legge.

Nel Piano Finanziario, il Comune, disporrà annualmente le eventuali agevolazioni tariffarie che verranno assegnate alle diverse categorie di rifiuti conferiti presso il centro di raccolta con la possibilità di prevedere esclusioni, dalla attribuzioni delle stesse per alcune tipologie di soggetti.

Annualmente il gestore stila la graduatoria dei cittadini e degli operatori economici che hanno conferito rifiuti urbani e assimilati al centro di raccolta durante l'anno solare precedente e che hanno acquisito il diritto all'agevolazione economica secondo i quantitativi dei rifiuti conferiti e registrati e secondo le direttive annualmente indicate dal Programma Operativo e, successivamente, provvede a trasmetterla al Comune.

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 23) Gestione del servizio di spazzamento

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade e nelle aree pubbliche.

La gestione dei rifiuti urbani esterni comprende nel dettaglio:

- a) le strade e le piazze classificabili comunali o comunque adibite ad uso pubblico, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- c) le aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi stradali di arredo e le aiuole spartitraffico, ecc..

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri enti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Programma Operativo in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità e le modalità di espletamento è specificata nel Programma Operativo.

Art. 24) Contenitori/cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori/cestini portarifiuti.

Non è consentito utilizzare questi contenitori per il conferimento di rifiuti urbani ed ingombranti.

È vietato il danneggiamento e/o l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe,...), salvo se espressamente concesso dal Comune.

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 25) Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'articolo 184 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/06 e il decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato e ne disciplinano la gestione.

L'articolo 2 comma 1, lettera e) del D.P.R. 254/2003 definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione come i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es.: maniglie);
- c) avanzzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es.: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal gestore di concerto con il Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Lo stesso articolo 2 comma 1, alla lettera f), del D.P.R. 254/2003 definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- b. altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Questi rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Al responsabile del Servizio cimiteriale compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del decreto legislativo 152/06.

Art. 26) Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale dell'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), emana apposita ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27) Terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone apposita ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 28) Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione possono essere assoggettate a tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti così come definito al successivo articolo 60.

Art. 29) Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 30) Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 31) Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi e opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato ad impianti di smaltimento autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 32) Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade e piazze pubbliche, ma anche in aree private, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il gestore del servizio pubblico, alla pulizia di dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere addebitati ai promotori delle manifestazioni, a meno delle condizioni particolari meglio esplicitate all'interno del regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 33) Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi etc. devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 34) Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 35) Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi e di sgambamento, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente negli appositi contenitori o nei cestini gettarifiuti dislocati sul territorio.

Nel caso in cui coloro che conducono animali nelle aree pubbliche non si attengano alle precedenti prescrizioni, i comportamenti irregolari accertati potranno essere sanzionati secondo quanto riportato nel Regolamento di gestione del verde pubblico e privato.

Art. 36) Rifiuti abbandonati

Nel caso siano individuati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i soggetti preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, dispone un'apposita ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Qualora invece non sia possibile accertare l'identità del responsabile, su specifica indicazione del Comune, il gestore provvederà ad effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati e il relativo smaltimento presso impianti autorizzati.

Art. 37) Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti, di qualsiasi tipo, è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento comunale.

Art. 38) Informazioni a carico del gestore

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento e dal Programma Operativo, il gestore del servizio si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE*

- a) finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- b) organizzazione del servizio;
- c) modalità e procedure di attuazione;
- d) andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

TITOLO V – TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 39) Tariffa Integrata Ambientale

Nel Comune di Granarolo dell'Emilia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 2010 è stata istituita la Tariffa Integrata Ambientale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi del combinato disposto dell'art.238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo stesso, e del DPR n° 158 del 27.04.1999.

I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n° 158 del 27.04.1999, sono determinati sulla base del Piano Finanziario e dell'Articolazione Tariffaria annuale e determinati per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Fino alla approvazione delle tariffe per l'anno successivo, si intende prorogata la tariffa in vigore, salvo conguaglio una volta approvata la tariffa dell'anno di riferimento

Art. 40) Ambito di applicazione

La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati così come definita al precedente articolo 9.

Art. 41) Oggetto della tariffa e prestazioni

La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal gestore in base al Piano Finanziario annuale ed ad ogni altro atto in materia adottato dal Comune.

La tariffa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, dalle fasi di raccolta a quelle di trattamento e smaltimento, comprensivi della pulizia delle aree pubbliche.

Art. 42) Criteri generali di determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall'Ente sulla base del Programma Operativo e del Piano Finanziario, delle Schede Tecniche e dell'Articolazione Tariffaria ad esso allegate nelle quali verranno valorizzati gli istituti premiali e/o la scontistica coerentemente con i criteri previsti dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 l'Ente ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l'ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario e assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238, comma 7 del D.Lgs. 152/06. La determinazione per l'anno t è effettuata tenendo conto del rispettivo gettito dell'anno t-2.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DPR 158/99 è introdotto un apposito coefficiente che consente di tenere conto delle utenze domestiche e non domestiche "non stabilmente attive", secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.

La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/06, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs 152/06 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

Art. 43) Presupposto

Il pagamento della tariffa è dovuto per l'occupazione, detenzione o conduzione – da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità) – di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale e a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o a essi assimilati di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/06.

Art. 44) Soggetti passivi

La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.

I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:

- a. Utenze domestiche
- b. Utenze non domestiche

La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali ed è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo.

Per l'uso di locali o di aree scoperte adibiti ad uso non domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa o gestisce o detiene tali superfici.

Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.

La tariffa per le parti in comune di un condominio o di multiproprietà, utilizzate non in via esclusiva, è dovuta dal condominio qualora formalmente costituito o da un soggetto che conduca od occupi o detenga a qualsiasi titolo l'area ed è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune le aree stesse.

Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha la rappresentanza legale

Art. 45) Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione

Le denunce di attivazione, cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere comunicate al gestore entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione della occupazione o conduzione dei locali ed aree, direttamente dagli stessi soggetti citati all'art. 44.

La denuncia dovrà contenere tutti i dati che il Comune ed il gestore riterranno necessari per l'attivazione/variazione/cessazione del contratto.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare al gestore, entro lo stesso termine di 30 giorni, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale..

In caso di omissione della denuncia d'occupazione entro il termine prestabilito, questa si riterrà iniziata dalla data accertata d'inizio occupazione, detenzione o conduzione dei locali o aree scoperte, oppure dalla data in cui sia subentrata una nuova utenza; l'importo totale derivante dall'applicazione della tariffa sarà maggiorato del 25%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data in cui è avvenuto l'accertamento.

In caso di mancata o ritardata denuncia delle variazioni degli elementi necessari alla tariffazione, essi si riterranno variati dalla data in cui è avvenuto l'accertamento o dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, oltre alla differenza di tariffa fra quella applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, si applicherà il 50% della differenza fra le medesime tariffe a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data dell'inserimento della variazione.

In caso di ritardata denuncia di cessazione di occupazione, detenzione o conduzione dei locali o di aree scoperte, il servizio si considera attivo fino alla data di comunicazione di cessazione.

Il gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.

Gli archivi anagrafici, gli archivi TARSU ed ogni altro archivio previsto dal presente regolamento forniti dal Comune al gestore, e gli archivi TIA sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della tariffa per i Rifiuti Urbani, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.L. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Nei casi di immunità o di segreto militare, l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo

Art. 46) Locali e aree assoggettati a tariffa

Si definiscono locali tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terraferma), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.

Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.

Sono da considerarsi soggetti a tariffa i locali e le aree che rispettano i presupposti di cui all'art. 43. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette a tariffa, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni domestiche, sia principali (esempio, corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
- b) tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni, la cui superficie comprende tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 o ad essa assimilabili;
- c) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
- d) tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.

La occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata: per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell'abitabilità; per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità. In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dalla attivazione di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e/o dall'effettivo utilizzo dei medesimi.

Art. 47) Parti comuni all'edificio e multiproprietà

Per i casi previsti all'articolo 44 commi 5, 6 e 7, si fa riferimento a quanto disposto agli artt. 45 e 46.

Art. 48) Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata ai giorni dell'anno.

L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno solare successivo all'inizio dell'utenza (occupazione o conduzione) e termina con l'ultimo giorno solare nel quale è avvenuta la cessazione.

Art. 49) Sostegno del Comune ad utenze obbligate

Il Comune può sostituirsi, a particolari categorie di utenza nella corresponsione della tariffa, in tutto o in parte, in presenza di condizioni particolari, quali l'indigenza, disagio economico, organizzatori di manifestazioni a carattere pubblico o di enti e associazioni di volontariato, o in altre situazioni individuate rilevanti dall'Ente.

Tali situazioni dovranno essere comunicate dagli uffici comunali competenti al gestore con congruo anticipo.

CAPO II: APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER UTENZA DOMESTICA

Art. 50) Obblighi

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa alle abitazioni sussiste in capo all'intestatario della scheda anagrafica ivi residente, o ad altro soggetto se dichiarante, componente o meno dello stesso nucleo familiare. Componenti della famiglia, conviventi o comunque altri utilizzatori in comune dei locali, sono solidalmente obbligati al pagamento.

Per le abitazioni in cui non risulta residenza, l'obbligazione sussiste per i proprietari, i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.

Art. 51) Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche la tariffa è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Piano Finanziario.

Ai sensi dall'art. 5 comma 2 del DPR 158/99 sono determinati i coefficienti Kb per l'attribuzione della quota variabile alle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare; essi sono riportati nel Piano Finanziario.

Art. 52) Sconti tariffari per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

Per la raccolta differenziata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, può essere prevista un'agevolazione, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. L'ammontare di tale agevolazione e le modalità di applicazione saranno definite annualmente, fino ad un valore percentuale massimo indicato nel Piano Finanziario.

Per la raccolta differenziata della frazione umida organica smaltita attraverso il compostaggio domestico, può essere concessa una riduzione sulla parte variabile della tariffa, con le modalità previste al punto precedente.

La riduzione viene concessa a condizione che venga eseguita la raccolta differenziata continuativamente nel corso dell'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite dal Comune nel Programma Operativo e nel Piano Finanziario.

Il gestore del servizio, in applicazione dei criteri di cui sopra, attesterà la corretta tenuta della raccolta.

All'utente che avrà ottenuto una valutazione positiva, sarà concessa la riduzione a conguaglio nell'anno successivo a quello di riferimento.

Per i conferimenti nel Centro di Raccolta (ex Stazione Ecologica Attrezzata) si potrà prevedere il riconoscimento di una agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, secondo le modalità ed i criteri valutativi previsti annualmente dal Piano Finanziario

Art. 53) Generazione e aggiornamento dell'archivio delle utenze domestiche

Al fine di consentire il progressivo aggiornamento degli elementi necessari alla fatturazione, il Comune si rende disponibile a trasmettere al gestore con cadenza mensile i dati anagrafici seguenti:

- a) nascite;
- b) morti;
- c) immigrazioni;

- d) emigrazioni;
- e) variazioni del nucleo familiare;
- f) cambiamenti di residenza;
- g) cambiamenti dell'intestatario di scheda;
- h) cambiamenti di nome;
- i) cambiamenti del codice fiscale.

Il Comune inoltre si impegna a trasmettere al gestore, attraverso i propri uffici competenti, le nuove assegnazioni del certificato di conformità edilizia ed agibilità o gli elementi significativi da altri archivi (ICI, COSAP ecc.).

Gli altri elementi necessari al calcolo della tariffa che non possono derivare da tali fonti (superfici occupate, non residenti ecc.) dovranno essere aggiornati attraverso dichiarazione dell'utenza, ai sensi dell'art. 45.

Nel caso in cui il gestore non sia in possesso di dati certi relativi al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, un nucleo familiare di due componenti e/o una superficie di 80 mq.

Art. 54) Abitazioni non occupate permanentemente

Per le abitazioni ad uso domestico non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.

Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciata al gestore, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR445/00 o idonea documentazione che comprovi la condizione dichiarata, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del gestore.

La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del gestore di difformità.

Art. 55) Esenzioni, esclusioni e riduzioni per le utenze domestiche

Sono esenti dall'obbligazione tariffaria domestica:

- a) le aree scoperte ad uso privato costituenti accessorio o pertinenza di locali soggetti a tariffa, ad esempio balconi, terrazze, piscine;
- b) i locali e le aree coperte che per loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti, per esempio: caldaie; piscine; centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani, ascensori ecc. ove non si ha di regola, presenza umana;

- c) soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,8 mt;
- d) le unità immobiliari adibite ad uso civile abitazione non ammobiliate e prive di qualsiasi allacciamento alle utenze per la fruizione dei servizi pubblici;
- e) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini.

Sono escluse dal computo della tariffa le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente.

Qualora si verificino condizioni di esenzione o esclusione dall'obbligazione tariffaria di cui al punto d), le stesse devono essere dichiarate dall'utente al gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.

In ogni altro caso si applicheranno le esclusioni e le esenzioni previste a norma delle leggi vigenti.

Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona portatrice di handicap o con invalidità superiore al 60% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 50% (corrispondente a 6 mesi di occupazione) sulla quota correttiva.

Per i garages a servizio di abitazioni, con ubicazione diversa dall'unità abitativa di pertinenza, si attiva un contratto separato, di uso domestico non residente, avente i seguenti parametri:

- superficie reale del locale
- numero di componenti il nucleo familiare corrispondente a uno

Per i soggetti in condizioni di accertata indigenza e limitatamente ai locali direttamente abitati si rimanda all'art. 49.

Sono previste riduzioni tariffarie per le utenze che si trovino in zone non servite, le cui modalità e la valorizzazione vengono rimandate alla approvazione del Piano Finanziario, ad eccezione delle utenze che beneficino di servizi dedicati.

CAPO III: APPLICAZIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER UTENZA NON DOMESTICA

Art. 56) Obblighi

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:

- a) enti, società o associazioni aventi personalità giuridica;
- b) soggetti che presiedono o rappresentano organizzazioni prive di personalità giuridica;
- c) gestori di locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili). I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio;
- d) amministratore o gestore dei servizi comuni per edifici in multiproprietà o per le parti comuni del condominio;
- e) singoli occupanti, conduttori o detentori per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva.

Le utenze non domestiche, le cui necessità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi desunti dal calcolo di attribuzione delle tariffe alle singole categorie produttive, debbono provvedere in proprio allo smaltimento di tale eccesso, presso opportuni impianti.

Art. 57) Specificità nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata secondo i criteri di calcolo riportati nel Piano Finanziario.

Ai sensi dall'art. 6 comma 1 e 2 del DPR 158/99, per ogni singola tipologia di attività sono determinati i coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile alle utenze non domestiche. Essi sono riportati nel Piano Finanziario.

Art. 58) Riduzioni sulla tariffa alle utenze non domestiche per l'invio a recupero di rifiuti

Ai sensi dall'art. 7 comma 2 del DPR 158/99 può essere determinata l'applicazione di una riduzione ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e che presenta al gestore, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la relativa ed idonea documentazione, similamente qualora si avvalga per il conferimento del Centro di Raccolta in relazione alle valorizzazioni e alle limitazioni indicate annualmente nel Piano Finanziario.

Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie per le quali sono organizzati dal gestore specifici servizi di raccolta differenziata potranno usufruire di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati ai medesimi. Il metodo è puntualmente descritto nelle Schede Tecniche allegate al Piano Finanziario, mentre la valorizzazione della riduzione è riportata nel Piano Finanziario.

Art. 59) Generazione e aggiornamento dell'archivio delle utenze non domestiche

Gli elementi necessari al calcolo della tariffa delle utenze non domestiche già inserite in archivio, dovranno essere aggiornati attraverso dichiarazione dell'utenza, ai sensi dell'art. 45.

Le utenze non domestiche che iniziano la conduzione di locali o aree assoggettate a tariffa, sono tenute a presentare denuncia al gestore secondo quanto previsto all'art. 45.

Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT/ATECORI di attività prevalente dichiarato dall'utente e rilevabile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o da altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività/professioni, fatte salve le reali attività svolte.

Le utenze non domestiche, per le quali non sia stata presentata denuncia al gestore, saranno comunque inserite nell'archivio; il gestore determinerà in via presuntiva, in attesa della attività di accertamento previsto dall'art. 64 del presente regolamento, gli elementi utili per la quantificazione della tariffa.

Art. 60) Locali ed aree a destinazione non domestica non occupate permanentemente

Per locali ed aree a destinazione non domestica utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali e comunque non occupati per un periodo di almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sulla parte variabile della tariffa secondo la tabella riportata nel Piano Finanziario.

Tale detrazione compete soltanto quando la mancata occupazione venga denunciata al gestore.

La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del gestore di difformità, vedi art. 45.

I locali e le aree pubbliche o di uso pubblico occupati temporaneamente (es. ambulanti, fiere, manifestazioni, ecc.) possono essere assoggettate a tariffa in funzione del numero di giornate impegnate su base annua applicando un coefficiente di detrazione calcolato arrotondando con criterio matematico alla mensilità. La tariffa va calcolata sulla superficie dichiarata ai fini dell'occupazione suolo ed aree pubbliche

Nel caso in cui le superfici occupate dall'attività si trovino in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici, l'utenza non verrà assoggettata alla tariffa.

Il Comune trasmette periodicamente al gestore l'elenco delle concessioni e/o asseverazioni edilizie, in modo che siano individuati i cantieri edili aperti nel territorio comunale.

In occasione della richiesta di attivazione dei servizi pubblici (acqua e/o elettricità), dovrà essere attivato anche il contratto di Tariffa Integrata Ambientale di tipo non domestico, assoggettando a tariffa la superficie dichiarata dall'utente.

In base alla durata del contratto stesso verrà utilizzato il corrispondente coefficiente di riduzione per occupazione temporanea.

Art. 61) Esenzioni ed esclusioni per le utenze non domestiche

Sono esenti dall'obbligazione tariffaria:

- a) i locali e le aree coperte che per loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti, per esempio: caldaie, piscine, centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, vani ascensori, ecc. ove non si ha di regola presenza umana, oppure perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno;
- b) le aree scoperte non operative, o quelle operative, o parte di esse, nelle quali non si possono produrre rifiuti urbani o assimilati;
- c) i locali e le aree coperte ove si formano solo rifiuti pericolosi;
- d) gli immobili di pertinenza dei fondi agricoli, poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali; si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, ad eccezione dei luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli (spogliatoi, mensa, ecc) e della parte abitativa della casa colonica, nonché di quelli dedicati alla vendita dei prodotti dell'azienda agricola. All'attività agricola sono equiparate l'attività

di allevamento e la florovivaistica, limitatamente alle serre a terra, e le aree della facoltà di agraria;

- e) i cimiteri;
- f) i locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, ivi compresi quelli utilizzati dal Comune per l'erogazione di servizi alla collettività per i quali il Comune è intestatario degli allacciamenti per i servizi pubblici di energia elettrica, acqua, gas;
- g) i locali utilizzati da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'ONLUS e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, purchè le organizzazioni pratichino la raccolta differenziata e si adotteranno le verifiche come previsto all'art. 52;
- h) i locali dei centri civici e centri sociali, purchè le organizzazioni pratichino la raccolta differenziata e si adotteranno le verifiche come previsto all'art. 52;
- i) le aree scoperte destinate ad attività estrattive;
- j) le aree scoperte quali parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- k) le aree scoperte pertinentziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
- l) le aree occupate da specchi d'acqua;
- m) tutte le superfici degli impianti sportivi pubblici gestiti attraverso convenzioni con l'Amministrazione comunale;
- n) i locali ed aree adibite a scuole elementari, medie, scuole dell'infanzia e nido dell'infanzia;
- o) i locali adibiti strettamente all'esercizio del culto.

L'esenzione dall'obbligazione tariffaria deve essere dichiarata al gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.

Sono previste riduzioni tariffarie per le utenze che si trovino in zone non servite le cui modalità e la valorizzazione sono rimandate alla approvazione annuale del Piano Finanziario ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati.

Inoltre s'intendono esenti dall'obbligazione tariffaria i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62) Controllo e procedimento sanzionatorio

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'articolo 197 del decreto legislativo 152/06 e della legge regionale 25/99 e ss.mm.ii., le Province e le relative Agenzie sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/06 e del presente regolamento provvedono, oltre al corpo di polizia municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti, i quali rispondono al Comune per l'espletamento delle loro attività.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 689/91 e ss.mm.ii. e dagli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/06.

Art. 63) Divieti e obblighi

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratorie applicati sullo scarico dei lavelli;

- g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini gettarifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l) l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
- m) il deposito, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- n) immettere nei contenitori residui liquidi;
- o) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- q) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli eventualmente adottati dall'Amministrazione Comunale;
- r) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- s) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.

È inoltre obbligo:

- a) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica strada, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- c) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- d) segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 64) Accertamenti

Il gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:

- o richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche) e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
- o utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale, CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
- o accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:

- a) del proprio personale dipendente;
- b) di soggetti privati o pubblici con il quale il gestore stipuli apposite convenzioni.

Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.

Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata o della maggiorazione della stessa per la Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce. L'accertamento deve riguardare le violazioni intervenute rispettivamente entro i 5 anni precedenti la data di inizio dell'attività di verifica.

Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest'ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l'esito dell'accertamento si considera accettato.

Art. 65) Fatturazione e riscossione, rateizzazione e rimborsi

Il gestore provvede all'emissione delle bollette per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio/convenzione.

Il gestore predispone un programma annuale di fatturazione che può, per motivi di opportunità, essere differenziato per categorie o gruppi di soggetti.

L'addebito della tariffa può avvenire in una fattura comprendente anche l'addebito di altri corrispettivi per servizi gestiti dal gestore.

Tra gli addebiti presenti in fattura potranno essere computati anche altri importi attinenti al Servizio di Igiene Urbana (relativi ad esempio a specifiche prestazioni eseguite dal gestore su richiesta individuale) come pure le tasse, imposte e addizionali a favore degli organismi dello Stato che per legge sono a carico del soggetto.

Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al tasso legale.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del gestore delle suddette modifiche o in un unico conguaglio a fine anno.

In presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell'utente, il gestore accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 anni.

In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del gestore, potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni successive, mediante conguaglio.

Art. 66) Sanzioni e interessi

L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'.

Il gestore, trascorso il termine di scadenza riportato in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso legale. All'utente 'buon pagatore' il gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera 'buon pagatore' l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi. Il gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

Nel caso di omessa o infedele denuncia di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore, in aggiunta alla tariffa, applica sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 25% a titolo di risarcimento per le spese di accertamento.

Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei famigliari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 67) Tasse, imposte e addizionali

Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 68) Ricorsi

L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente disciplinare la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa a sé medesimo applicata, può chiedere accertamento al gestore.

Il gestore provvederà a rispondere entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 69) Arbitrato

In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla formale sollevazione della controversia, la stessa è risolta, nei casi in cui sia consentito dalla legge, mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti Codice Proc. Civ., da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che funge da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale avrà il compito di nominare anche l'arbitro per conto di quella parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato. Gli arbitri decidono secondo diritto, pronunciandosi entro 120 giorni dall'ultima accettazione della nomina.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 70) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta avvenuta la debita approvazione da parte dell'organo comunale competente e secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente approvate.

In particolare cessano di avere effetto le disposizioni contenute nelle delibere di Consiglio Comunale 50/2000, 20/2004,e 94/2010.

Art. 71) Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si assumeranno come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte dalle utenze, pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non danno obbligo a nuova denuncia.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

ALLEGATO 1

LIMITI DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL CENTRO DI RACCOLTA

